

Casa di Riposo "Santa Maria della Misericordia"

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Deliberazione n. 03 del 12 maggio 2025)

OGGETTO: COSTITUZIONE DI SOCIETÀ *IN HOUSE* ED AUTOPRODUZIONE DI SERVIZI STRUMENTALI. (ai sensi degli artt. 5, comma 3, del D. lgs 175 del 2016 e 7 del D. lgs 36 del 2023). AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA.

=====

L'anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno DODICI del mese di MAGGIO alle ore 18.30 nella Segreteria della Casa di Riposo, previa trasmissione d'inviti a norma di legge, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

1. Nencioni Alessandro (Presidente)	Presente
2. Ballerini Don Carlo (Vice Presidente)	Presente
3. Cappelletti Simone (Consigliere)	Presente
4. Rettori Elisabetta (Consigliere)	Presente
5. Sergi Margherita (Consigliere)	Presente

Come previsto da statuto il sig. Nencioni Alessandro, constatata la sussistenza del numero legale assume la presidenza, per la trattazione degli ulteriori oggetti iscritti all'ordine del giorno

Assiste in qualità di Segretario del CDA l'Avv. Tiziano Cresci, nominato con Delibera n. 16/2024, incaricato della redazione del presente verbale

Casa di Riposo "Santa Maria della Misericordia"

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Considerato che attualmente l'A.S.P. "*Casa di Riposo Santa Maria della Misericordia*" è titolare dell'omonima residenza sanitaria assistenziale (di seguito R.S.A.) posta a Montespertoli, Via Trieste, 97, autorizzata al funzionamento il 12/06/2008 con atto n. 28, con nota prot. n. 15104 del Comune di Montespertoli, e successive modifiche ed integrazioni fino all'ultima modifica del 09/06/2017, con atto n. 17, per n. 44 complessivo di ospiti, di cui 42 per anziani non autosufficienti e n.2 per anziani autosufficienti oltre a n. 7 posti semiresidenziali per anziani non autosufficienti;

Considerato che l'attuale modello di esternalizzazione tramite gara ad evidenza pubblica dei servizi socio-assistenziali e degli altri servizi funzionali alla gestione delle R.S.A. presenta significative criticità, così come evidenziato nella relazione a corredo della presente deliberazione allegata **sub. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**;

Ritenuto che sussistono dunque le condizioni per gestire secondo un modello pubblicistico di autoproduzione *in house providing* i suddetti servizi strumentali alle finalità istituzionali dell'A.S.P. funzionali alla gestione dell'omonima R.S.A. per un totale di n. 44 ospiti residenziali e n. 7 semiresidenziali;

Ritenuto pertanto di dover avviare il percorso affinché la A.S.P. possa affidare i servizi strumentali della R.S.A. ad una propria società *in house* interamente partecipata;

Ritenuto opportuno prevedere nello schema di statuto l'erogazione da parte della società *in house* di servizi strumentali ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), del D. lgs 175 del 2016;

Ritenuto necessario:

- a) costituire una società interamente partecipata dall'A.S.P. denominata "Montespertoli Servizi S.r.l.";
- b) alla scadenza dei contratti in essere, affidare *in house* alla suddetta società i servizi strumentali socio sanitari della R.S.A. autorizzata ed accreditata nella titolarità della A.S.P.;

Visto l'art. 6, comma 3, del D. lgs 207 del 2001, secondo cui "*l'azienda pubblica di servizi alla persona può costituire società od istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali*";

Visto l'art. 14, commi 6 e 7, della L.R. Toscana n. 43 del 2004, secondo cui "*6. L'azienda pubblica di servizi alla persona può partecipare a società o a fondazioni di diritto privato, ovvero a consorzi di enti locali, aventi finalità affini agli scopi statutari dell'azienda stessa.*

Casa di Riposo

"Santa Maria della Misericordia"

7. Gli atti di partecipazione di cui al comma 6, possono essere compiuti solo previa comunicazione al comune ove l'azienda pubblica di servizi alla persona ha la sua sede legale e non prima di trenta giorni dalla comunicazione”;

Visto l'art. 4 del D. lgs 175 del 2016, secondo cui “1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

[...]

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento [...];

Visto l'art. 16 del D. lgs 175 del 2016, secondo cui “1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

[...]

7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016”;

Casa di Riposo

"Santa Maria della Misericordia"

Visto l'art. 5 del D. lgs 175 del 2016, secondo cui "1. *A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.*

2. *L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.*

3. *L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.*

4. *Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni";*

Visto l'art. 7 del D. lgs 36 del 2023 (Nuovo codice dei contratti pubblici), secondo cui "2. *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della*

Casa di Riposo

"Santa Maria della Misericordia"

prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato";

Ritenuto di dover pubblicare sul proprio sito istituzionale uno specifico avviso, con allegati:

- a) relazione ex artt. 5, comma 3, D. Lgs 175 del 2016 e 7 del D. Lgs 36 del 2023;
- b) statuto della società *in house*;
- c) Business Plan con Piano Economico Finanziario della società *in house* e dell'ASP;

Considerato che la pubblicazione del suddetto avviso consentirà all'ente di raccogliere i possibili contributi degli *stakeholders* prima di approvare definitivamente tutti gli atti necessari e previsti per legge al fine di acquisire i pareri delle autorità competenti prima di costituire la società partecipata;

Vista la l. 241 del 1990;

Visto il D. Lgs. 207 del 2001;

Vista la l.r. toscana n. 43 del 2004;

Vista la l.r. toscana n. 41 del 2005;

Vista la direttiva europea 2014\24\UE;

Visto il D. Lgs.175 del 2016;

Visto il D. Lgs. 36 del 2023;

DELIBERA

1) di approvare in via preliminare gli allegati:

- 1) avviso di consultazione preliminare di tutti gli *stakeholders*;
- 2) relazione ex artt. 5, comma 3, D. Lgs 175 del 2016 e 7 del D. Lgs 36 del 2023;
- 3) schema di statuto della società *in house*;
- 4) Business Plan con Piano Economico Finanziario della società *in house*;

Casa di Riposo

"Santa Maria della Misericordia"

2) di disporre la pubblicazione dell'avviso sul sito Istituzionale dell'Azienda di Servizi Pubblici alla Persona, assegnando un congruo termine per la ricezione dei contributi;

3) di trasmettere la suddetta deliberazione con tutti i relativi allegati al Comune di Montespertoli tramite PEC.

IL CONSIGLIO

Rilevata, inoltre, la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Con voti unanimi resi nelle forme di legge da tutti i presenti e quindi con la maggioranza prescritta dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs n°267 del 18.08.2000.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n°267 del 18.08.2000

Casa di Riposo Santa Maria della Misericordia

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Per copia conforme per uso amministrativo.

Visto: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Casa di Riposo "Santa Maria della Misericordia" per 15 giorni consecutivi a partire dal 13/5/2025

Montespertoli, li 13/5/2025

IL RESPONSABILE
AMMINISTRATIVO

ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per:

☒ immediata eseguibilità;

- il termine decorso di 10 giorni da quello di pubblicazione, in data

.....

Montespertoli, li 13/5/2025

IL RESPONSABILE
AMMINISTRATIVO

Via Trieste, 97 - 50025 Montespertoli (FI)

Tel. 0571/609590 - Fax 0571/657076

e-mail : info@casariposomontespertoli.com

P.IVA 04450230489